

Codice A1817A

D.D. 14 febbraio 2017, n. 364

Nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento di 3 pali per ormeggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) antistante l'area censita al N.C.T. map. 12 del Fg. 68. Richiedente: Sig. Vitaliano Borromeo Arese Borromeo rappresentante legale della fondazione Castelli di Cannero.

In data 20/01/2017 con nota protocollo n° 663 (prot. di ricevimento n. 3385/A1817A del 24/01/2017) il Sig. Vitaliano Borromeo Arese Borromeo rappresentante legale della Fondazione Castelli di Cannero, ha presentato, tramite il Comune di Cannobio (VB) – Sportello Unico per l'Edilizia, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento di 3 pali per ormeggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) antistante l'area censita al N.C.T. map. 12 del Fg. 68.

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma dell'Ing. A. Scruzzi in base ai quali è prevista l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici la realizzazione dei pali è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;

visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Vitaliano Borromeo Arese Borromeo rappresentante legale della Fondazione Castelli di Cannero possa essere rilasciata l'autorizzazione per il posizionamento di 3 pali per ormeggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) antistante l'area censita al N.C.T. map. 12 del Fg. 68.

La realizzazione dei 3 pali dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere eseguite in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e quelle

indotte dalle imbarcazioni considerando anche l'azione del moto ondoso su queste (considerando intensità, direzione, etc. del vento);

- 3) i pali dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 4) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 6) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- 7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)